

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia
e polizia
Consigliera federale
Simonetta Sommaruga
Berna

Avamprogetto di ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi): procedura di consultazione

Signora Consigliera federale,

la ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione inerente l'oggetto citato e le trasmettiamo di seguito il nostro parere.

Preliminarmente ci rallegriamo del fatto che numerosi suggerimenti proposti dal Canton Ticino in occasione della procedura di consultazione relativa al primo avamprogetto, sono stati accolti e integrati nell'attuale progetto di ordinanza sottoposta a consultazione.

La traduzione dei testi è inoltre nettamente migliore nei documenti trasmessi in questa occasione, anche se dobbiamo ribadire in ingresso che il concetto di "accudimento di minori" deve assolutamente essere sostituito da "accoglienza di minorenni", come del resto già indicato nel 2009. Si rileva che la parola "accudimento" non esiste nel dizionario italiano, mentre il concetto di "minorenni" è indicato nel rapporto esplicativo come facilmente comprensibile partendo dal suo contrario "maggiorrenne", termine usato nel Codice Civile Svizzero, base legale dell'OAMi.

Proposta di modifica:

**ORDINANZA SULL'ACCOGLIENZA EXTRAFAMILIARE DI MINORENNI
(Ordinanza sull'accoglienza di minorenni, OAM)**

Osservazioni:

La proposta di modifica dei termini "accudimento" in "accoglienza" e "minori" in "minorenni" è da intendersi per tutti gli articoli contenuti nell'ordinanza.

Nel merito confermiamo innanzitutto il preavviso favorevole alla revisione totale dell'OAMin, già espresso nel 2006 in occasione di una preconsultazione dei Cantoni e ribadito nel 2009 nell'ambito della prima consultazione.

Pur comprendendo la difficoltà a far coesistere i due ambiziosi obiettivi dell'Ordinanza, vale a dire l'aumento del grado di professionalizzazione nel settore sottoposto a disciplinamento e il miglioramento della qualità dell'accoglienza di minorenni da parte di terzi, lo scrivente Consiglio ritiene che ci siano ancora dei margini di revisione della proposta messa in consultazione.

Ci riferiamo in primo luogo alla necessità di una migliore chiarezza e distinzione fra quanto s'intende sottoporre a un regime di autorizzazione e di vigilanza, con quanto s'intende lasciare all'unica responsabilità dei genitori o dei titolari dell'autorità parentale.

Concretamente ci si chiede ad esempio come sarà possibile determinare in modo trasparente i limiti dell'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lettera a numero 1 e soprattutto numero 2. Chi determinerà il concetto di "persone vicine ai genitori"? Sulla base di quali criteri si potranno esentare i genitori diurni dall'obbligo di autorizzazione perché "vicine ai genitori"?

Parimenti un affidamento a tempo pieno presso parenti, non è necessariamente garanzia di qualità, in particolare quando si tratta di un provvedimento di protezione del minorenne. A tal proposito l'esperienza dei servizi sociali specializzati in questo ambito rilevano che l'abbinamento del minorenne alla famiglia deve essere fondato sulla capacità di quest'ultima di rispondere adeguatamente ai bisogni espressi dallo specifico soggetto. Per questo motivo ci permettiamo sottolineare che l'autorizzazione di una famiglia affidataria ad accogliere un minorenne non è di per sé criterio sufficiente per accogliere qualsiasi minorenne in qualsiasi situazione o vissuto egli si trovi. Si ritiene pertanto opportuno introdurre/mantenere l'obbligo di autorizzazione anche in caso di affidamenti intrafamiliari e, di conseguenza, anche in caso di affidamenti ad altre persone vicine ai genitori.

Sempre per ciò che concerne l'autorizzazione e la vigilanza degli affidamenti familiari, non risulta chiara la distinzione delle responsabilità fra l'autorità centrale cantonale e i servizi di collocamento. Nel Cantone Ticino l'unità amministrativa preposta funge sia da autorità che autorizza la famiglia affidataria che da autorità che vigila sul corretto andamento del singolo affidamento. Questa collaudata modalità di gestione degli affidamenti familiari ha dato prova di efficienza, permettendo il raggiungimento di obiettivi inerenti il benessere del minorenne.

Altri miglioramenti possono essere perfezionati in relazione al numero minimo di ospiti per procedere con le autorizzazioni nell'accoglienza istituzionale diurna e alle qualifiche di formazione e all'aggiornamento professionale per il personale che lavora in strutture di accoglienza di minorenni, diurne o a tempo pieno.

Per quanto riguarda le ripercussioni che la nuova ordinanza avrebbe sulle finanze e sul personale del Cantone, il governo del Canton Ticino ribadisce che il carico di responsabilità e compiti è destinato ad aumentare notevolmente.


Per lo svolgimento dei compiti di verifica, autorizzazione, formazione, vigilanza, formazione e rilevazione statistica complessivamente si renderà necessario l'aumento di almeno 6/8 unità di lavoro, distribuite fra le unità amministrative preposte all'applicazione dell'OAMi.

Ulteriori costi, oggi difficilmente stimabili, concernono l'aumento dei contributi agli enti partner nell'applicazione dei nuovi dispositivi e per il sostegno ai differenti tipi di formazione e aggiornamento professionale previsti.

In conclusione, richiamate le osservazioni espresse, si ritiene importante che una rappresentanza dei servizi cantonali preposti, venga coinvolta operativamente per la stesura del testo definitivo dell'OAMi.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

L. Pedrazzini

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia: Deputazione ticinese alle Camere federali
Roberto Sandrinelli, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie -
Residenza